



Civile Sent. Sez. 5 Num. 23804 Anno 2016

Presidente: CANZIO GIOVANNI

Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO

Data pubblicazione: 23/11/2016

SENTENZA

sul ricorso 2693-2010 proposto da:

BARONE MASSIMILIANO in proprio in qualità di
liquidatore di GTS SRL, GTS SRL IN LIQUIDAZIONE,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARBERINI 47,
presso lo studio dell'avvocato MARIA BEATRICE
D'IPPOLITO, rappresentati e difesi dall'avvocato
MONICA BETTINI con studio in BOLOGNA VIA COLLEGIO DI
SPAGNA 21 (avviso postale ex art. 135) giusta delega
in calce;

2016

2508

- ricorrenti -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE DI ROMA in



persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 7/2009 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA, depositata il 09/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/06/2016 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO ANDRONIO;

udito per il ricorrente l'Avvocato D'IPPOLITO per delega dell'Avvocato BETTINI che si riporta al ricorso e alla memoria depositati e chiede l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato PISANA che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per l'inammissibilità e in subordinae il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza del 12 dicembre 2008-7 gennaio 2009, la Commissione tributaria regionale di Bologna ha rigettato l'appello proposto da Barone Massimiliano e GTS s.r.l. nei confronti della sentenza di primo grado, con la quale era stato rigettato il ricorso degli stessi contribuenti avverso due avvisi di accertamento con recupero a tassazione, per costi indeducibili e Iva indetraibile, per operazioni inesistenti, relativamente a rapporti con la Berti Maurizio s.r.l. e con la società CTC.

2. – Avverso la sentenza d'appello i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi di doglianza, chiedendone l'annullamento.

L'Agenzia delle Entrate ha presentato controricorso, con cui chiede il rigetto del ricorso.

I contribuenti hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., con cui contestano le deduzioni di controparte e insistono nei motivi di ricorso già proposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorso è infondato.

3.1. – Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione degli artt. 3, comma 4, del decreto-legge n. 261 del 1990, convertito con modificazioni dalla legge n. 331 del 1990, e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, i quali stabiliscono che gli accertamenti parziali possono essere notificati mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento. Nella specie la Agenzia delle entrate non avrebbe mai prodotto in giudizio tale avviso e la relativa nullità non potrebbe essere ritenuta sanata dal ricorso del contribuente, perché depositato successivamente ad una decadenza già intervenuta.

La censurata è manifestamente infondata. La Commissione tributaria regionale ha correttamente ritenuto che l'eccezione di violazione di legge, dedotta soltanto con le memorie aggiuntive e non contenuta nel ricorso introduttivo, deve considerarsi inammissibile, in quanto motivo nuovo, proposto in violazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992; disposizione che consente l'integrazione dei motivi di ricorso solo quando la stessa si renda necessaria in seguito al deposito di documenti non conosciuti, ipotesi che non ricorre nel caso in esame. In ogni caso, deve rilevarsi che il richiamato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 261 del 1990, nel prevedere che la notifica dell'avviso di accertamento parziale si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento

3 

sottoscritto dal destinatario, non fissa alcun obbligo di deposito dell'avviso di ricevimento in sede contenziosa.

3.2. – In secondo luogo, si prospettano vizi della motivazione in relazione alla doglianza relativa al vizio di notificazione dell'avviso di accertamento, di cui sopra.

Anche tale doglianza, strettamente collegata alla prima, risulta manifestamente infondata, in forza di quanto appena sopra osservato: la Commissione tributaria regionale ha, infatti, preso considerazione il rilievo difensivo, evidenziando la tardività della proposizione della relativa eccezione in primo grado.

3.3. – Con una terza censura, si lamenta la violazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 7 della legge n. 212 del 2000, sul rilievo che l'avviso di accertamento e il processo verbale di constatazione non indicherebbero gli articoli violati e che non sarebbe stato precisato ai sensi di quale comma dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 era stato rettificato il reddito dichiarato: se in base a presunzioni ordinarie o a notizie comunque raccolte.

La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, deve specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (*ex plurimis*, Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 13/05/2016 Rv. 639725). Tale principio trova applicazione anche nel caso di specie, in cui i ricorrenti non hanno puntualmente richiamato il contenuto degli avvisi di accertamento, essendosi limitati a generiche asserzioni circa il mancato richiamo di norme da parte degli stessi.

3.4. – Con un quarto motivo di doglianza, si denunciano vizi della motivazione in relazione all'individuazione delle operazioni inesistenti, per la mancata considerazione della estraneità della società contribuente a quanto contestato alle società con cui questa aveva avuto rapporti commerciali. Relativamente agli acquisti ritenuti oggettivamente inesistenti, non si sarebbe considerato erano stati esibiti i pagamenti delle fatture di vendita delle merci, trattandosi di telefoni cellulari facilmente identificabili per tipo e modello. Inoltre la società Berti, erroneamente definita come "cartiera", era in realtà attiva e operante sul mercato, come emergerebbe dalla sua iscrizione alla Camera di Commercio e dal bilancio del 1999, da cui risultavano immobilizzazioni, spese per personale e per affitto, rimanenze. Non si sarebbe considerato, inoltre, che l'acquisto delle merci avveniva a prezzi di mercato e che, in ogni caso, il semplice fatto di aver avuto rapporti commerciali con società cartiere non

può far ritenere che il destinatario delle fatture contestate come false sia a conoscenza della natura criminale dell'attività in questione.

La doglianza è infondata.

Nella sentenza impugnata si chiarisce ampiamente che l'amministrazione finanziaria ha operato le rettifiche analitiche dei singoli componenti di reddito che sono risultati documentati da fatture false in seguito a specifici controlli e ispezioni svolti dalla Guardia di Finanza presso il contribuente e presso i fornitori e i soggetti variamente coinvolti. Da tali accertamenti sono emersi fatti storici relativi all'emissione di fatture per operazioni inesistenti sui quali si sono basate le presunzioni gravi, precise e concordanti su cui poggiano gli avvisi di accertamento; fatti storici analiticamente riportati e presi considerazione nella loro valenza probatoria dai giudici di primo e secondo grado. E, a fronte di tale motivazione, nel ricorso non si riportano gli atti e i documenti il cui esame sarebbe stato permesso dalla Commissione regionale. Non possono rilevare a tal fine, in ogni caso, i pagamenti a mezzo di conti correnti bancari e bonifici, perché proprio tali strumenti vengono utilizzati fittiziamente in fattispecie quali quella per cui questi procede, e non costituiscono, perciò, prova dell'effettività dell'operazione. Correttamente, dunque, la Commissione tributaria regionale ha posto a fondamento della ritenuta fittizietà delle operazioni: la mancanza di documenti relativi all'effettività delle transazioni e ai trasporti delle merci; la circostanza che la società CTC non aveva mai presentato alcuna dichiarazione e non aveva mai effettuato alcun versamento di imposta, essendo stata cancellata d'ufficio del registro presso la Camera di Commercio, per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; l'irrilevanza della circostanza che la Berti Maurizio s.r.l. fosse effettivamente operante, perché in riferimento a tale società si contesta l'inesistenza soggettiva delle operazioni, secondo uno dei possibili tipici meccanismi delle c.d. "frodi carosello".

4. – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte nel presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 2200,00, oltre spese generali e accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese processuali sostenute dall'Agenzia delle entrate, liquidate in euro 2200,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2016.